

## 1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

## 2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute
DPCM	14 aprile 2020	03 maggio 2020	Estensione delle misure di quarantena sul territorio nazionale, parziale estensione delle categorie produttive autorizzate a riprendere le attività a partire dal 14 aprile 2020

**Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**

**Il DPCM estende i precedenti divieti fino al 03 maggio ed autorizza alla ripartenza delle attività a partire dal 14 aprile alcuni categorie economiche:**

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,

nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali

pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decretollegge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di

vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;



hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'articolo 2, comma 2;

ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

#### **ATTIVITA' ECONOMICHE**

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.



3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

### **LE CATEGORIE AUTORIZZATE AD OPERARE**

#### **Commercio al dettaglio**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

### **Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

### **Dettaglio categorie autorizzate (riferimento settore ATECO)**

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

2 Silvicultura ed utilizzo aree forestali

3 Pesca e acquacoltura

5 Estrazione di carbone

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  - 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

**Ordinanza Regionali: Estensione dei provvedimenti fino al 13 Aprile.**

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	<p>ORDINANZA N. 521 del 04/04/2020</p> <p>ORDINANZA N. 522 Del <u>06/04/2020</u></p>	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio valide fino dal 05.04.2020 al 13.04.2020.</p> <p><b>Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio e Commercio esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio.</b></p> <p><b>Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.</b></p> <p><b><u>Nuove modifiche:</u></b></p> <p>il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati; sono esclusi dal divieto distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel</p>



		<p>rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:</p> <p>a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</p> <p>b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.</p>
<b>Piemonte</b>	Ordinanza n. 39 del 06.04.2020 Ordinanza n. 40 del 07.04.2020 Ordinanza n. 41 del 09.04.2020	<p>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decorrenza immediata valide fino al 13.04.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti</b></li> <li>• l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare;</li> <li>• <b>Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del</b></li> </ul>

		<p>personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia.</b></li> <li>• <b>Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti);</b></li> <li>• si potranno utilizzare taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali (il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, 10 euro al massimo nell'ambito del medesimo comune e 15 euro al massimo nell'ambito di più comuni, non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi).</li> </ul> <p><b>La Nuova ordinanza ribadisce la rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie oltre che ai dipendenti, se aperti.</b></p> <p><b>Ultima Ordinanza del 09.04.20 prevede la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile;</b></p> <p><b>nel rispetto dei propri orari d'apertura, restano escluse dal presente divieto le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari;</b></p> <p><b>restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale.</b></p>
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>Ordinanza n. 139 del 04.03.2020</b>	<b>Ulteriori Misure valide fino al 13.04.2020:</b> <b>Oltre alle disposizioni già emanate si aggiunge l'obbligo per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti,</b>

		<p><b>l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.</b></p>
<b>Liguria</b>	<p>Comunicato 05.04.2020 Ordinanza n. 18 del 06.04.2020</p>	<p>Sono state individuate alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria, che verranno distribuite gratuitamente alla popolazione. Si inizierà probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, grazie anche ai volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo.</p> <p><b>Nuovi orari di chiusura per gli esercizi commerciali nelle giornate del 13 e 25 Aprile: Nuovo orario di chiusura è fissato entro le ore 15.00.</b></p>
<b>Veneto</b>	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 aprile 2020</p>	<p>Facendo seguito all'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, si dispone la proroga parziale della stessa e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.</p> <p><b>Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.</b></p>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 7/PC e n. 8/PC</p>	<p>I provvedimenti attuativi restano gli stessi stabiliti dalle precedenti ordinanze con ulteriori misure tra cui <b>uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori</b>; è fatto obbligo, all'interno degli esercizi <b>commerciali di generi alimentari, l'utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca.</b> La presente ordinanza ha validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020.</p>

		<p>Ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio; la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.); restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.</p>
<b>Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige</b>	<b>ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 16/2020 del 02.04.2020 N. 19/2020 del 07.04.2020</b>	<p>Proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti n. 10/2020 del 16.03.2020, n. 11/2020 del 21.03.2020, n. 12 del 23.03.2020 e n. 15/2020 del 28.03.2020 fino al 13 aprile 2020.</p> <p><b>Nuova Ordinanza impone che:</b>  <b>quando si è all'esterno della propria abitazione per uno spostamento o per un'attività consentita e vi sia la possibilità di incontrare persone che non appartengano al proprio nucleo familiare convivente, le persone adulte e quelle in età scolare debbono coprirsi naso e bocca.</b>  <b>Per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato.</b>  <b>che è comunque consentita, ai gestori delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità non sospese e individuate nell'allegato 3 dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 11 del 21.03.2020, la vendita di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero, a condizione che la vendita di tali ultimi oggetti sia assolutamente marginale rispetto alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.</b></p>

<b>Provincia Autonoma di Trento</b>	<p>Ordinanza 1999261/1 del 06.04.2020 Ordinanza 196747/1 del 04.04.2020 LINEE GUIDA IN MERITO A MISURE/COMPORAMENTI del 10.04.20</p>	<p><b>Impone dal 7 al 13 Aprile l'obbligo della Mascherina (anche di tipo chirurgico) e dei guanti monouso di qualsiasi tipologia per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzarle per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.</b> <b>Nei comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio è raccomandato l'uso di mascherine ove disponibili.</b> <b>Le linee guida in merito alle misure e comportamenti da adottare per la gestione dell'emergenza precisa che, viste le scorte insufficienti di guanti monouso, nelle attività di generi alimentari, è indicato mettere all'ingresso un erogatore di gel disinfettante: vige quindi l'obbligo della disinfezione delle mani di tutti i clienti che vi entrano.</b></p>
<b>Emilia Romagna</b>	<p>Ordinanza Ministero della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 58 del 04/04/2020</p>	<p><b>Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo fino al 13.04.2020. Proroga delle misure fino al 13 Aprile 2020.</b></p>
<b>Umbria</b>	<p>ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2020, n. 14 Ordinanza N. 16 del 09.04.2020</p>	<p>DPCM 1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus. La presidente della Regione Umbria ha emesso un'ordinanza in occasione delle festività pasquali che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, nelle giornate di Domenica 12 aprile 2020 e Lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.</p>
<b>Toscana</b>	<p>Comunicato e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 26 del 06 Aprile 2020 Ordinanza n. 31 del 10.04.2020</p>	<p>Il presidente della Regione a breve firmerà una nuova ordinanza la quale impone l'obbligo a tutti i cittadini di indossare le mascherine. Le mascherine protettive verranno distribuite alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. <b>L'accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa. A distribuzione totale,</b></p>

		<p>scatterà l'obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone.</p> <p><b>Ordina di:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggi con conducente;</li> <li>2. disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;</li> <li>3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;</li> <li>4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;</li> </ol> <p><b>Ulteriore ordinanza per la Chiusura di tutti gli esercizi commerciali sia Domenica 12 che Lunedì 13 Aprile.</b></p>
<p><b>Marche</b></p>	<p>Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020 Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020</p>	<p>Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020; 19/2020; proroga le disposizioni fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.</p> <p><b>Chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità a Pasqua, 25 aprile e Primo maggio.</b></p>



<b>Molise</b>	ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL 03-04-2020 N. 15 DEL 03-04-2020 N. 16 DEL 03-04-2020 N. 17 DEL 04-04-2020 N. 18 DEL 04-04-2020 N. 19 DEL 07-04-2020	<p><b><u>A decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020:</u></b> Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio dei <b>comuni di Montenero Di Bisaccia, Riccia, Termoli, e a decorrere dal 6 Aprile fino al 19 Aprile per i Comuni di Pozzilli, Venafro e Agnone:</b> alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti o che transitano nel territorio è fatto obbligo di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune.</p> <p><b>A decorrere dal giorno 9 aprile 2020 e fino al 23 aprile 2020, con riferimento al territorio comunale di Cercemaggiore, è fatto obbligo:</b></p> <p>a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020;</p> <p>b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel suindicato territorio di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio comunale di Cercemaggiore.</p>
<b>Abruzzo</b>	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 03 aprile 2020 Ordinanza n. 26 del 07.04.2020  Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020	<p>Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.</p> <p><b>Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività. Le attività citate possono</b></p>

		<p>rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.</p> <p>Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – <b>Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.</b></p>
Lazio	<p>Ordinanza n. Z00023 03/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00024 09/04/2020</p>	<p>Nei Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano valgono i provvedimenti delle precedenti ordinanze con divieto di allontanamento e accesso ai Comuni, Obblighi estesi fino al 13 Aprile.</p> <p>L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM 11 marzo 2020; si riconferma a fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;</p>
Campania	<p>ORDINANZA n. 27 del 03/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.28 del 05/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.29 dell'8/04/2020</p> <p>ORDINANZA n.30 del 9/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 3 aprile e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte dalle precedenti ordinanze: <b>Ulteriori misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA).</b></p> <p><b>Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Lauro (AV) dal 5 al 10 Aprile 2020.</b></p> <p><b>Ulteriore disposizione per le misure di allontanamento e accesso è attuata anche nel comune di Paolisi (BN) dall'8 al 18 Aprile 2020.</b></p> <p>Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.</p>

<b>Calabria</b>	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 25 del 03 Aprile 2020	Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020 sino al 13.04.2020
<b>Basilicata</b>	Ordinanza 03 aprile 2020, n.15 Ordinanza 03 aprile 2020, n.14 Ordinanza 10 aprile 2020, n.16	Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.7 Conferma delle disposizioni per il <b>Comune di Moliterno (Potenza)</b> con divieto di allontanamento e di accesso fino al 13.04.2020. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.
<b>Sicilia</b>	Ordinanza contingibile e urgente n. 14 dello 03.04.2020 Ordinanza contingibile e urgente n. 15 dello 08.04.2020	Nei <b>Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina</b> è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 13 aprile 2020. <b>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</b> <b>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</b> <b>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</b> <b>È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.</b> <b>La chiusura domenicale e nei giorni festivi si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.</b>
<b>Sardegna</b>	ORDINANZE N.14 e N. 15 DEL 3 APRILE 2020 ORDINANZA N. 18 DEL 7 APRILE 2020	Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 e Proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020. fino al 13 Aprile 2020.

		<p>Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l'obbligo:</p> <p>a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;</p> <p>b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell'Ordinanza n. 5 del 09/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;</p> <p>c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: <b>devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</b></p>
--	--	--

### Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

**Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.**

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**  
**800 19 20 20 attivo 24 ore su 24**  
**800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20**
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d’Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
  - **ASL n. 1 L’Aquila:118**
  - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
  - **ASL n. 3 Pescara: 118**
  - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**

- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”**.  
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:  
**telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49** (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.



## Situazione internazionale

*(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 10 Aprile, ore 09.00)*

### Globale

- 1.439.516 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 85.711 morti
- 208 Paesi o regioni

### Cina

- 83.249 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 3.344 morti

### Europa

*(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 9 Aprile, ore 10.00)*

- **760.610 casi confermati**
- **61.532 morti**

### Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Italia 143.626 casi, 18.279 morti \***
- **Spagna 146.690 casi, 14.555 morti**
- **Germania 108.202 casi, 2-017 morti**
- **Francia 82.048 casi, 10.869 morti**
- **Svizzera 22.710 casi, 705 morti**
- **(Regno Unito 60.733 casi, 7.097 morti)**

\*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

### America

*(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 9 Aprile, ore 02.00)*

- **Stati Uniti 395.030 casi, 12.740 morti**
- **Canada 18.433 casi, 401 morti**
- **Messico 2.785 casi, 141 morti**

**Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata dell'11 Aprile:**

Regione	AGGIORNAMENTO 11/04/2020 ORE 17.00								
	POSITIVI AL nCoV				DIMISSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI (rispetto al giorno precedente)	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	12.026	1.176	17.058	30.218	16.823	10.511	17.292	+ 1.566	176.382
Emilia Romagna	3.530	345	9.624	13.499	3.659	2.482	19.635	+ 507	91.759
Piemonte	3.435	384	8.351	12.170	2.205	1.613	16.008	+ 596	62.577
Veneto	2.465	252	9.003	11.719	2.388	825	13.768	+ 347	190.912
Toscana	997	217	4.758	5.972	499	463	6.958	+ 231	75.756
Liguria	1.003	146	2.188	3.337	1.809	734	5.326	+ 283	28.888
Marche	960	118	2.153	3.231	1.291	689	5.211	+ 127	20.060
Lazio	1.264	203	2.263	3.730	220	271	4.728	+ 160	66.281
Campania	582	85	2.135	3.002	272	218	3.517	+ 75	31.781
Trento	335	62	1.667	2.064	621	284	2.970	+ 154	16.646
Puglia	627	28	1.792	2.447	249	213	2.968	+ 95	29.863
Abruzzo V.G.I.	172	28	1.182	1.382	826	185	2.393	+ 64	29.685
Sicilia	562	58	1.381	2.001	209	154	2.364	+ 62	31.787
Abruzzo	315	54	1.355	1.724	190	206	2.120	+ 306	19.441
Basilicata	246	54	967	1.267	488	200	1.957	+ 7	22.186
Umbria	117	39	547	723	534	12	1.309	+ 7	12.661
Sardegna	113	24	751	888	130	23	1.091	+ 28	10.120
Calabria	269	25	698	992	57	66	925	+ 14	12.493
Valle d'Aosta	118	17	455	590	205	102	902	+ 23	3.464
Basilicata	60	12	299	371	14	17	317	+ 4	4.050
Molise	28	4	161	193	39	14	246	+ 3	2.201
<b>TOTALE</b>	<b>28.144</b>	<b>3.383</b>	<b>68.744</b>	<b>100.269</b>	<b>32.534</b>	<b>19.468</b>	<b>112.271</b>	<b>+ 4.074</b>	<b>961.479</b>

ATTUALMENTE POSITIVI	100.269
TOTALE GUARITI	32.534
TOTALE DECEDUTI	19.468

### 3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr;>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte;>
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- [https://www.iss.it/;](https://www.iss.it/)
- [https://www.who.int/countries/ita/en/.](https://www.who.int/countries/ita/en/)